



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

m dg - GDAP
PÙ - 0136745 - 21/04/2016



Ai Rappresentanti delle OO.SS. del Corpo di
Polizia Penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 13 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.449.
Consigli regionali di disciplina.

Si trasmette , per opportuna informativa la Circolare n. 3670/6120 del
20.4.2016 dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, inerente l'argomento di cui
all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Per



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

CIRCOLARE 3670/6120

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Loro Sedi

m dg - GDAP
PU - 0134461 - 20/04/2016



Oggetto: Articolo 13 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
Consigli regionali di disciplina.

A seguito della riorganizzazione del Ministero della giustizia e della riduzione degli uffici dirigenziali di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, con particolare riferimento ai consigli regionali di disciplina di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, si rappresenta quanto segue.

Dal combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 7, del dlgs 449/92, secondo cui il "consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito della regione", e agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 4, del dlgs citato, secondo i quali la pena pecuniaria e la deplorazione sono inflitte dal Provveditore regionale previo giudizio del consiglio regionale di disciplina, per "regione" deve intendersi non la nozione geo-politica in cui si articola la Repubblica italiana, ma quella di circoscrizione territoriale dell'Amministrazione così come



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

individuata, in dato momento storico, dall'organizzazione che di volta in volta il Ministero si dà per adempiere al proprio mandato istituzionale.

Ciò sia in ragione della *ratio* degli istituti giuridici previsti dal dlgs 449/92 che vogliono le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte dall'autorità dirigente di livello generale titolare di una individuata e circoscritta competenza territoriale, sia dalla constatazione storica che, anche prima della modifica intervenuta, vi erano provveditorati che ricomprendevano più di una regione "geo-politica", basti pensare al Piemonte - Valle d'Aosta con sede a Torino e quello del Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto - Adige) con sede a Padova, all'Abruzzo e Molise con sede a Pescara.

Pertanto non sono più operanti i consigli regionali di disciplina dei già provveditorati regionali della Liguria, delle Marche, dell'Umbria, della Basilicata, dell'Abruzzo e del Molise, e conseguentemente i nuovi consigli regionali presso i provveditorati di Torino, Bologna, Firenze, Bari e Roma, terranno conto nella loro composizione di una rappresentanza dell'intero nuovo ambito territoriale di riferimento.

I procedimenti disciplinari pendenti avanti ai soppressi consigli sono assegnati per la trattazione a quelli di nuova composizione.

Santi Consolo